*Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale ,, n. 15 del 19 gennaio 1972*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Mercoledì, 19 gennaio 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1972, n. **3.**

**Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti locali e dei relativi personali ed uffici.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1972, n. **4.**

**Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e dei relativi personali ed uffici.**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1972, n. 3.

**Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti locali e dei relativi personali ed uffici.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87, comma quinto, 117, 118 e la disposizione VIII transitoria della Costituzione;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per le Regioni a statuto ordinario, che all'art. 17 conferisce delega al Governo per il passaggio delle funzioni e del personale statali alle Regioni;

Sentite le Regioni a statuto ordinario;

Udito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

TITOLO I

ASSISTENZA SCOLASTICA

Art. 1.

Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di assistenza scolastica in favore degli alunni delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.

Il trasferimento predetto riguarda tutte le funzioni amministrative tra le quali sono comprese quelle concernenti:

*a)* l'assistenza agli alunni bisognosi anche a mezzo dei patronati scolastici;

*b)* il trasporto gratuito, e relativi oneri assicurativi, degli alunni della scuola materna, della scuola dell'obbligo e degli istituti professionali;

*c)* le facilitazioni, anche sotto forma di buoni-libro, per l'acquisto di libri di testo da parte degli alunni delle scuole medie e delle scuole secondarie superiori ed artistiche;

*d)* la concessione di sussidi, incoraggiamenti e borse di tirocinio e di studio, anche sotto forma di assegnazione di posti gratuiti o semi-gratuiti in convitti annessi agli istituti tecnici e professionali statali, allo scopo di facilitare agli alunni meritevoli, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, la prosecuzione degli studi nelle scuole secondarie superiori ed artistiche;

*e)* la concessione di sussidi per l'assistenza dei subnormali;

*f)* gli interventi assistenziali a favore degli alunni delle scuole materne anche non statali;

*g)* ogni altra forma di assistenza diretta a facilitare agli alunni meritevoli la prosecuzione degli studi nelle scuole ed istituti di cui al precedente primo comma.

Art. 2.

Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine ai patronati scolastici ed ai consorzi provinciali di patronati scolastici, di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 261.

Art. 3.

Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli altri enti, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nella materia di cui al precedente art. 1, ivi comprese le attribuzioni in ordine alla nomina dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del Ministro per il tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza negli enti di interessi finanziari dello Stato.

Art. 4.

Fino a quando non sarà provveduto al riordinamento, con legge dello Stato, degli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale, operanti nella materia di cui all'art. 1 del presente decreto, restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine agli enti medesimi.

Restano parimenti ferme le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine alle casse scolastiche delle scuole medie e delle scuole secondarie superiori ed artistiche per quanto attiene ai compiti diversi dalla assistenza scolastica.

Art. 5.

Fino a quando con legge dello Stato non sia provveduto al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali sono conservate alle province, ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale, relative alla materia di cui al precedente art. 1.

Si intendono sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della Regione in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti nella materia di cui al precedente art. 1 facciano riferimento, per quanto riguarda le funzioni degli enti locali, a funzioni amministrative degli organi e degli uffici centrali o periferici dello Stato.

Art. 6.

Gli insegnanti elementari di ruolo che alla data del 31 dicembre 1971 sono assegnati ai sensi dell'art. 3 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, e per il quinquennio previsto dal successivo art. 6 della medesima legge, alle direzioni didattiche delle province comprese nel territorio delle Regioni a statuto ordinario per servizi da svolgere presso i patronati scolastici ed i consorzi provinciali dei patronati scolastici, restano in tale posizione, fermo restando quanto previsto dallo stesso articolo 6, fino a quando i competenti organi regionali non abbiano diversamente provveduto in ordine ai servizi anzidetti.

Detti insegnanti su loro richiesta possono essere trasferiti alla Regione nel cui territorio trovasi il patronato od il consorzio presso cui prestano servizio ai sensi del precedente comma.

Nei confronti dei predetti insegnanti si applicano le disposizioni dei successivi articoli 17, 19 e 20, in quanto compatibili con il loro particolare stato giuridico.

## TITOLO II

## MUSEI E BIBLIOTECHE DI ENTI LOCALI

### Art. 7.

Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di musei e biblioteche di enti locali.

Il trasferimento riguarda, tra l'altro, le funzioni concernenti:

*a*) la istituzione, l'ordinamento ed il funzionamento dei musei e delle biblioteche di enti locali o di interesse locale, ivi comprese le biblioteche popolari ed i centri di pubblica lettura istituiti o gestiti da enti locali e gli archivi storici a questi affidati;

*b*) la manutenzione, la integrità, la sicurezza e il godimento pubblico delle cose raccolte nei musei e nelle biblioteche di enti locali o di interesse locale;

*c*) gli interventi finanziari diretti al miglioramento delle raccolte dei musei e delle biblioteche suddette e della loro funzionalità;

*d*) il coordinamento dell'attività dei musei e delle biblioteche di enti locali o di interesse locale;

*e*) le mostre di materiale storico ed artistico organizzate a cura e nell'ambito dei musei e biblioteche di enti locali o di interesse locale.

### Art. 8.

Le soprintendenze ai beni librari sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario nel cui territorio hanno sede.

Le soprintendenze stesse cessano contemporaneamente dall'esercitare le loro competenze sul territorio di altre Regioni.

Il Ministero della pubblica istruzione determinerà il proprio organo od ufficio a cui saranno trasferite le competenze delle soprintendenze di Torino, Venezia e Verona inerenti ai territori delle regioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia.

### Art. 9.

Ai sensi dell'art. 17, lettera *b*), della legge 16 maggio 1970, n. 281, viene delegato alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative che, già esercitate all'atto del loro trasferimento alle Regioni dagli uffici trasferiti di cui al precedente art. 8, residuano alla competenza statale dopo il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle attribuzioni di cui al presente decreto:

*a*) vegliare sulla conservazione ed eventuale riproduzione dei codici, degli antichi manoscritti, degli incunabuli, delle stampe e incisioni rare e di pregio possedute da enti e da privati e curare la compilazione del catalogo generale e dell'elenco indicativo di detto materiale;

*b*) fare le notificazioni di importante interesse artistico o storico a termini dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 ai proprietari o possessori degli oggetti di cui all'art. 1, comma primo, lettera *c*) della legge stessa;

*c*) vigilare sulla osservanza delle disposizioni della suddetta legge per quanto concerne le alienazioni e le permute delle raccolte di importante interesse, possedute da enti e da privati, nonchè delle disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1950, n. 328, per quanto concerne le mostre non indicate nel precedente art. 7, lettera *e*);

*d*) proporre al Ministero i restauri ai manoscritti antichi e le provvidenze idonee ad impedire il deterioramento del materiale bibliografico di alta importanza storica ed artistica;

*e*) proporre al Ministero gli espropri del materiale prezioso e raro che presenti pericolo di deterioramento e di cui il poprietario non provveda ai necessari restauri nei termini assegnatigli ai sensi delle norme vigenti in materia;

*f*) esercitare le funzioni di ufficio per l'esportazione ai termini della suddetta legge 1° giugno 1939, numero 1089;

*g*) proporre gli acquisti di materiale prezioso e raro ogni qualvolta ritengano che debba essere esercitato dal Governo il diritto di prelazione;

*h*) operare le ricognizioni delle raccolte private;

*i*) promuovere l'istituzione di nuove biblioteche e vigilare sulle biblioteche popolari non di enti locali riferendo al Ministero circa le condizioni di esse ed il loro incremento;

*l*) preparare i dati per la statistica generale.

Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono esercitate dagli organi regionali in conformità delle direttive emanate dal competente organo statale.

In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.

### Art. 10.

Il trasferimento alle Regioni degli uffici statali di cui al precedente art. 8, comporta la successione della Regione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, nonchè al relativo arredamento.

La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonchè dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sarà fatta constare con verbali redatti, in contraddittorio, da funzionari a ciò delegati, rispettivamente, dal Ministero della pubblica istruzione e dalla amministrazione regionale.

### Art. 11.

Gli archivi ed i documenti degli uffici statali di cui al precedente art. 8, vengono consegnati alla Regione cui l'ufficio viene trasferito, fatta eccezione di quelli relativi ai territori delle Regioni a statuto speciale di cui al terzo comma del medesimo articolo che saranno trasferiti tempestivamente agli organi ed uffici di cui al comma stesso.

La consegna avviene mediante elenchi descrittivi in cui sono distinti gli atti inerenti alle funzioni trasferite alle Regioni nella materia di cui al precedente art. 7 e quelli inerenti alle attività delegate con l'art. 9.

Nei casi di cui al secondo comma del medesimo art. 8, al successivo passaggio degli atti d'ufficio inerenti al territorio di altre Regioni si provvede a cura della Regione a cui la soprintendenza viene trasferita, previa intesa con l'altra Regione interessata.

Le amministrazioni statali hanno titolo ad ottenere la restituzione di ogni documento, fra quelli consegnati, che fosse loro necessario per lo svolgimento di proprie attribuzioni, ovvero a richiederne copia conforme qualora l'originale sia contemporaneamente necessario alla Regione.

In ordine agli archivi e documenti consegnati alle Regioni ai sensi del primo comma del presente articolo, rimangono ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

## TITOLO III
## DISPOSIZIONI COMUNI

### Art. 12.

La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni a statuto ordinario che attengono ad esigenze di carattere unitario, con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con il Ministro o con i Ministri competenti.

L'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato, di volta in volta, dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri con il Ministro competente quando si tratti di affari particolari.

Gli organi statali e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del Commissario del Governo nella Regione, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nelle materie di cui al presente decreto.

### Art. 13.

Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di difesa nazionale, di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, nonchè quelle altre che, pur essendo esercitate in relazione alle attività di cui al presente decreto, riguardano materie non comprese nell'art. 117 della Costituzione.

### Art. 14.

Le Regioni, in relazione alle esigenze derivanti dall'esercizio delle attribuzioni ad esse trasferite con i precedenti articoli 1 e 7 loro delegate con il precedente art. 9, possono avvalersi dei servizi tecnici dello Stato operanti per funzioni non trasferite alle Regioni.

Lo Stato sarà rimborsato delle spese sostenute per conto della Regione.

La misura e le modalità dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro competente, previa intesa con l'amministrazione regionale interessata.

### Art. 15.

Sotto la data in cui si effettua il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative di cui al presente decreto e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data stessa, fermo restando quanto previsto con il precedente art. 11, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna Regione interessata, gli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici periferici non trasferiti alle Regioni, concernenti le funzioni amministrative trasferite con il presente decreto e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione di quelli disciplinati dal successivo art. 16, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.

### Art. 16.

La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data del trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative oggetto del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alle Regioni, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento.

Resta, altresì, fino alla data del 31 dicembre 1972, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme. Le somme che, alla data predetta, non risultino ancora impegnate, saranno portate in aumento del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle conseguenti variazioni compensative nel conto dei residui delle amministrazioni interessate. Le somme trasferite al fondo saranno assegnate, entro un biennio, alle amministrazioni regionali sulla base dei criteri che il Comitato interministeriale per la programmazione economica determinerà, in relazione a quanto previsto nel secondo comma del predetto art. 9 della legge n. 281 e tenuto anche conto dell'originaria destinazione delle somme medesime.

Art. 17.

Il contingente del personale statale di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, da trasferire alle Regioni a statuto ordinario con effetto dalla data di inizio dell'esercizio delle funzioni amministrative statali ad esse trasferite con il presente decreto, è indicato nella tabella allegata.

Il contingente di cui al precedente comma sarà ripartito per qualifica e per Regione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro, da emanare entro tre mesi dalla data indicata nel primo comma.

In corrispondenza al contingente di personale di ruolo e non di ruolo determinato ai sensi dei precedenti comma vengono ridotti, con decorrenza dalla data indicata nel primo comma, i relativi ruoli organici e gli eventuali contingenti non di ruolo cui il personale appartiene.

Ferma restando la decorrenza dalla data indicata nel primo comma del trasferimento alle Regioni, l'immissione nei ruoli e contingenti regionali del personale di cui al primo comma sarà effettuata con la prima legge regionale di istituzione di ruoli regionali.

Sino alla data di inquadramento nei ruoli regionali, e comunque non oltre il 31 dicembre 1972, all'amministrazione del personale da trasferire continuerà a provvedere, salvo quanto previsto nei successivi articoli, la amministrazione di provenienza.

Al predetto personale continuano ad applicarsi, fino al suo inquadramento nei ruoli o contingenti regionali, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività, previdenza, assistenza e quiescenza dei dipendenti dello Stato.

Nell'ambito della Regione i trasferimenti di sede del personale statale di cui al presente articolo sono disposti, osservate le norme dell'art. 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con provvedimento dell'amministrazione regionale, che fino alla data indicata nel precedente quinto comma ne dà notizia all'amministrazione statale di provenienza del dipendente.

Le spese per gli stipendi e tutte le altre competenze spettanti al personale di cui al presente articolo sono a carico delle Regioni che provvederanno altresì a versare all'amministrazione statale di provenienza l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.

Fino a quando non si potrà provvedere diversamente il pagamento delle competenze di attività di servizio e della pensione spettanti all'impiegato od operaio messo a disposizione o trasferito verrà effettuato dall'amministrazione di provenienza salvo il successivo rimborso.

Art. 18.

Con effetto dalla data di inizio dell'esercizio da parte delle Regioni delle funzioni amministrative statali trasferite, il personale civile di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, che il giorno anteriore alla predetta data risulti assegnato agli uffici periferici statali trasferiti alle Regioni in conseguenza del passaggio alle medesime delle funzioni amministrative statali, è messo a disposizione di diritto della Regione nel cui territorio si trova l'ufficio.

Al predetto personale si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 17.

Art. 19.

Entro due mesi dalla data di inizio dell'esercizio da parte delle Regioni delle funzioni amministrative statali trasferite, il personale civile di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, indicato nella parte seconda della tabella allegata al presente decreto, che il giorno anteriore alla data predetta risulti assegnato ad uffici periferici non trasferiti alle Regioni o a servizi centrali che svolgano funzioni amministrative trasferite alle Regioni, è messo dall'amministrazione di provenienza, previo assenso degli impiegati od operai, a disposizione delle singole Regioni e, se presta servizio presso ufficio periferico, della Regione nel cui territorio tale ufficio si trova.

Ove gli assensi fossero inferiori alle unità da trasferire, l'amministrazione provvederà, entro tre mesi dalla data indicata nel primo comma, a mettere a disposizione delle singole Regioni gli impiegati od operai che ne abbiano fatto domanda, dando la precedenza a coloro che svolgevano le stesse funzioni o funzioni connesse con quelle trasferite alle Regioni e tenendo conto dei titoli di cui all'art. 32, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di inesistenza o insufficienza di domande, l'amministrazione provvede d'ufficio, sentito il consiglio di amministrazione, a mettere a disposizione delle singole Regioni gli impiegati od operai che risultino in possesso dei minori titoli indicati dall'art. 32, terzo comma, del testo unico n. 3 suindicato.

Al personale contemplato nel presente articolo che viene trasferito a sede diversa da quella dell'ufficio statale di provenienza anche a domanda, compete il trattamento economico di missione e di trasferimento, compresa l'indennità di prima sistemazione, stabilito per i dipendenti dello Stato dalle vigenti disposizioni di legge.

Al personale messo a disposizione in base al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 17.

Art. 20.

La legge della Regione concernente l'inquadramento nei ruoli regionali del personale delle amministrazioni dello Stato assicurerà al personale di cui ai precedenti articoli il passaggio nei ruoli stessi, salvaguardando, nello stesso tempo, le posizioni di carriera ed economiche già acquisite, al momento del passaggio stesso, nel ruolo statale di provenienza, anche per effetto delle agevolazioni previste dall'art. 16, comma terzo, della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta sostituito con l'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

Ai fini del conseguimento delle agevolazioni indicate nel comma precedente il personale di cui ai precedenti articoli 18 e 19 si considera di diritto trasferito a domanda.

Sino ad un anno dalla entrata in vigore delle singole leggi regionali istitutive dei ruoli regionali, la metà dei posti comunque disponibili, dopo effettuato l'inquadramento previsto nel primo comma, nelle singole qualifiche di tali ruoli sarà conferita mediante concorsi di trasferimento riservati al personale di pari qualifica e di ruoli corrispondenti già trasferito ad altra Regione ai sensi del presente decreto. I posti eventualmente non coperti saranno conferiti con le normali procedure.

Nella prima applicazione del presente decreto, i dipendenti dello Stato trasferiti alle Regioni presso cui ricoprano la carica di consigliere regionale, ove non chiedano, entro dieci giorni dalla messa a disposizione, il collocamento in aspettativa senza assegni, sino alla scadenza dell'attuale mandato, sono dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 18, comma primo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

Art. 21.

Le soppressioni e le riduzioni da apportare, ai sensi dell'art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, allo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, in conseguenza del trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, nonchè del personale statale, nei contingenti indicati sulla tabella allegata e delle connesse spese di funzionamento, restano determinate come segue:

| 1) CAPITOLI DA SOPPRIMERE | Ammontare dello stanziamento da sopprimere (milioni di lire) |
|---|---|
| *Spese di natura operativa correnti - Assistenza scolastica:* | |
| 1322 - Sussidio alla Fondazione scolastica « Le scuole per i contadini », per le istituzioni di scuole-asilo ed opere integrative della scuola nel Lazio e nei territori confinanti | 20.— |
| 1407 - Spese per l'assistenza educativa agli anormali (regio decreto 31 dicembre 1923, numero 3126) | 30.— |
| 1438 - Contributo per spese postali al Gruppo di azione per le scuole del popolo in Milano | 1.— |
| 2693 - Contributi ad enti, istituzioni, associazioni e comitati, da erogarsi per i compiti di assistenza nel campo dell'istruzione a favore delle categorie indicate dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, e dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646, esclusa la categoria dei reduci prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240 (articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27) | 1.— |

| 2) CAPITOLI DA RIDURRE | Ammontare delle riduzioni (in milioni di lire) |
|---|---|
| a) *Spese di natura operativa correnti - Assistenza scolastica:* | |
| 1301 - Spese per il funzionamento delle scuole materne statali e per le iniziative di decondizionamento precoce (*d*) | 1.000.— |
| 1321 - Assegni, premi, sussidi, contributi per il mantenimento e la diffusione delle scuole materne non statali | 525.— |
| 1324 - Contributo ai Patronati scolastici per l'assistenza agli alunni bisognosi delle scuole materne statali | 1.216.— |
| 1433 - Sussidi per l'assistenza educativa agli anormali (regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3126) | 1.430.— |
| 1642 - Assistenza agli alunni bisognosi | 250.— |
| 2052 - Sussidi, incoraggiamenti e borse di tirocinio a favore di alunni degli istituti e scuole d'istruzione tecnica e professionale - Aiuti a favore di iniziative nel campo dell'istruzione tecnica e professionale comprese quelle per le dotazioni di pubblicazioni e di libri | 500.— |
| 2057 Borse di studio annuali istituite presso i Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica a favore di alunni di istituti e scuole di istruzione tecnica bisognosi e particolarmente meritevoli (articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 690) | 1.6 |
| 2059 - Posti gratuiti e semi-gratuiti a favore degli alunni degli Istituti professionali statali nei Convitti annessi agli istituti stessi o agli istituti tecnici, nonchè in altri istituti statali di educazione | 1.600.— |
| 2122 - Premi agli alunni degli Istituti di istruzione artistica. Borse di studio per gli allievi d'arte applicata e disegno industriale | 30.— |
| 2124 - Borse di studio e sussidi da conferirsi ad alunni di condizione disagiata degli istituti di istruzione artistica - Borse di studio intitolate ad Evan Gorga da conferirsi a giovanetti bisognosi per l'apprendimento dell'arte del canto (legge 30 luglio 1950, n. 711) | 80.— |
| 2681 - Gettoni di presenza ai componenti le commissioni istituite presso i Provveditorati agli studi ai sensi dell'articolo 5 della legge 4 marzo 1958, n. 261 | 36.— |
| 2682 - Gettoni di presenza, indennità e compensi ai componenti le commissioni esaminatrici dei concorsi provinciali per il conferimento delle borse di studio di cui all'articolo 17 della legge 31 ottobre 1966, n. 942 | 360.— |
| 2683 - Spese e rimborsi per il trasporto gratuito degli alunni della scuola dell'obbligo e assegnazioni per il trasporto gratuito degli alunni degli istituti professionali. Assicurazione contro gli infortuni derivanti agli alunni in seguito al trasporto | 6.850.— |
| 2691 - Contributi per il funzionamento dei Patronati scolastici e dei Consorzi provinciali dei Patronati scolastici, per l'assistenza agli alunni bisognosi della scuola dell'obbligo | 7.000.— |
| 2695 Borse di studio da conferirsi agli alunni delle scuole secondarie superiori ed artistiche statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato | 13.000.— |
| 2697 - Contributi alle Casse scolastiche delle scuole medie statali per assistenza agli alunni e per attività scolastiche integrative (*b*) | 1.500.— |
| 2698 - Contributi alle Casse scolastiche delle scuole statali di istruzione secondaria, superiore e artistica per assistenza agli alunni e per attività scolastiche integrative (*b*) | 1.000.— |
| 2699 - Buoni libro agli alunni di disagiate condizioni economiche frequentanti le scuole medie statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato | 7.000.— |
| 2700 - Buoni libro agli alunni capaci e meritevoli, di disagiate condizioni economiche, frequentanti Istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e artistica statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, che non siano beneficiari di borse di studio di cui all'art. 17 della legge 31 ottobre 1966, n. 942 | 3.300.— |
| *Musei e biblioteche di enti locali:* | |
| 2455 - Spese per restauri di materiale bibliografico raro e di pregio e per provvidenze necessarie ad impedire il deterioramento del materiale stesso - Spese e in- | |

| | | Ammontare delle riduzioni (in milioni di lire) |
|---|---|---|
| | coraggiamenti per riproduzioni fotografiche di cimeli e di manoscritti di gran pregio - Espropriazioni, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso o raro ed esercizio da parte del Governo del diritto di prelazione, giusta l'articolo 31 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del diritto di acquisto della cosa denunciata per l'esportazione, giusta l'articolo 39 della legge medesima | 100.— |
| 2458 | Spese per il servizio nazionale di lettura, comprese quelle per l'acquisto, la manutenzione e l'esercizio di bibliobus - Assegni e dotazioni a biblioteche non statali comprese quelle interessate al servizio nazionale di lettura - Assegno per la pubblicazione della « Rivista zoologica » e per la biblioteca della Stazione zoologica (Acquario) di Napoli - Assegno alla biblioteca nazionale « Braidense » di Milano per la somma corrispondente alla rendita del legato Crespi Edoardo | 700.— |
| 2473 | Sussidi, premi, assegni e dotazioni a biblioteche popolari, ad enti che promuovono l'incremento delle biblioteche stesse e i corsi di preparazione del relativo personale, nonchè la diffusione del libro | 15.— |
| 2562 | Sovvenzioni e sussidi a musei, pinacoteche e collezioni artistiche non statali, ad istituzioni, fondazioni, enti e comitati vari | 70.— |
| 2573 | Interventi per il restauro e la conservazione di opere di antichità e d'arte di proprietà non statale - Concorso nella spesa per il restauro di opere di antichità e d'arte di proprietà privata e per la conservazione di raccolte aventi riferimento con la storia politica, militare, letteraria, artistica e culturale in genere - Spese per l'accertamento e la documentazione tecnica dei lavori | 500.— |

b) *Spese di personale ed accessorie*:

| | | |
|---|---|---|
| 1061 | Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo (*Spese fisse ed obbligatorie*) | 68.8 |
| 1063 | Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo | 5.3 |
| 1064 | Compensi speciali di cui all'art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 | 7.4 |
| 1065 | Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale | 1.4 |
| 1066 | Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti | 0.7 |
| 1095 | Spese per accertamenti sanitari (*Spese obbligatorie*) | 0.5 |
| 1096 | Spese per cure, ricoveri e protesi (art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3). (*Spese obbligatorie*) (*b*) | 0.1 |
| 1102 | Spese per l'organizzazione e l'attuazione dei corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento dei funzionari ed impiegati del Ministero della pubblica istruzione, nonchè degli insegnanti di scuole e di istituti di istruzione elementare e secondaria; per compensi ai funzionari docenti; per acquisto di materiale didattico e pubblicazioni; per contributi e sussidi ad università, enti ed istituti posti sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione presso i quali si attuano i corsi | 6.— |
| 1121 | Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie | 1.— |
| 2431 | Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo (*Spese fisse ed obbligatorie*) | 323.1 |
| 2433 | Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo | 16.5 |
| 2435 | Compensi speciali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 | 3.2 |
| 2436 | Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale | 1.3 |
| 2471 | Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie | 0.7 |

c) *Spese di funzionamento*:

| | | |
|---|---|---|
| 1092 | Compensi per speciali incarichi (art. 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) | 0.1 |
| 1094 | Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'Amministrazione della pubblica istruzione - di consigli, comitati e commissioni | 1.9 |
| 1099 | Spese postali e telegrafiche | 1.5 |
| 1100 | Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto | 0.3 |
| 1201 | Spese d'ufficio - Stampa dei ruoli dei maestri elementari - Materiali ed altre occorrenze per i concorsi magistrali - Spese per l'impianto e il funzionamento del servizio documentazione | 7.7 |
| 1202 | Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto | 0.9 |
| 2451 | Spese di funzionamento e di manutenzione per le biblioteche statali e le Soprintendenze bibliografiche - Spese per mostre ed altre manifestazioni | 35.2 |
| 2452 | Fitto di locali | 8.— |
| 2453 | Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto | 7.5 |

Per l'anno 1972, in relazione al disposto del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121, che fissa al 1° aprile 1972 la data di inizio dell'esercizio, da parte delle Regioni a statuto ordinario, delle funzioni loro trasferite e quella di iscrizione nel bilancio dello Stato del fondo comune indicato nell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, gli stanziamenti relativi a capitoli da sopprimere ai sensi del precedente comma rimarranno iscritti nel bilancio dello Stato per una somma corrispondente ai tre dodicesimi del loro importo e le riduzioni di stanziamenti indicate nel medesimo primo comma saranno effettuate nella misura dei nove dodicesimi dell'ammontare delle riduzioni stesse.

Art. 22.

Le spese aggiuntive connesse al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali di cui al presente decreto sono determinate, ai sensi dell'art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, applicando agli ammontari delle soppressioni e riduzioni di stanziamenti risultanti nel primo comma del precedente articolo le seguenti percentuali:

*a*) spese di natura operativa correnti: venti per cento;

*b*) spese di personale ed accessorie: sedici virgola cinque per cento;

*c*) spese di funzionamento: venti per cento.

Per l'anno 1972, l'ammontare delle spese aggiuntive, quale risulta applicando le sopra indicate misure percentuali agli importi delle soppressioni e riduzioni di stanziamenti, resta determinato in milioni 7.280,8 in relazione a quanto disposto dal decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121.

All'onere relativo si provvede, per l'anno medesimo, con una corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1972.

Art. 23.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto, per quanto riguarda il trasferimento delle funzioni amministrative, dalla data fissata nel decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1972

LEONE

COLOMBO — MISASI — RESTIVO — FERRARI-AGGRADI — PRETI — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *gennaio* 1972
*Atti del Governo, registro n.* 246, *foglio n.* 20. — CARUSO

TABELLA

**Contingente del personale statale di ruolo e non di ruolo da trasferire alle Regioni a statuto ordinario in relazione al passaggio alle Regioni stesse delle funzioni amministrative statali disposto con il presente decreto**

RUOLI ORGANICI
DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

PARTE I

*Personale in servizio presso gli uffici periferici trasferiti con l'art.* 8 (Art. 18).

| | |
|---|---|
| Ruolo del personale della carriera direttiva delle Soprintendenze ai beni librari e biblioteche pubbliche statali | 38 |
| Ruolo degli aiuto bibliotecari del personale della carriera di concetto delle Soprintendenze ai beni librari e biblioteche pubbliche statali | 21 |
| Ruolo dei ragionieri del personale della carriera di concetto delle Soprintendenze ai beni librari e biblioteche pubbliche statali | 13 |
| Ruolo degli aiutanti del personale della carriera esecutiva amministrativa delle Soprintendenze ai beni librari e biblioteche pubbliche statali | 34 |
| Ruolo del personale della carriera ausiliaria delle Soprintendenze ai beni librari e biblioteche pubbliche statali | 34 |
| Totale generale | 140 |

PARTE II

*Personale in servizio presso l'amministrazione centrale ed uffici periferici non trasferiti* (Art. 19):

| | |
|---|---|
| Ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica | 8 |
| Ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica | 8 |
| Ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica | 4 |
| Ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto agli uffici dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica | 5 |
| Totale generale | 25 |

PARTE III

*Contingente complessivo da trasferire alle Regioni* (Art. 17):

| | |
|---|---|
| Ruoli del personale delle carriere direttive | 46 |
| Ruoli del personale delle carriere di concetto | 42 |
| Ruoli del personale delle carriere esecutive | 38 |
| Ruoli del personale delle carriere ausiliarie | 39 |
| Totale generale | 165 |

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1972, n. 4.

**Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e dei relativi personali ed uffici.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87, comma quinto, 117, 118 e la disposizione VIII transitoria della Costituzione;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per le Regioni a statuto ordinario, che all'articolo 17 conferisce delega al Governo per il passaggio delle funzioni e del personale statali alle Regioni;

Sentite le Regioni a statuto ordinario;

Udito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per la sanità, per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di assistenza sanitaria, nelle sue fasi di intervento preventivo, curativo e riabilitativo, sono trasferite per il rispettivo territorio alle Regioni a statuto ordinario.

Il trasferimento predetto riguarda, tra l'altro, le funzioni amministrative statali concernenti:

*a*) la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle malattie nonchè le provvidenze economiche, ad esse connesse, erogate dal Ministero della sanità; la profilassi sanitaria di carattere personale, ivi compresa quella per la maternità ed infanzia, fermo restando quanto disposto dal successivo art. 6, n. 3;

*b*) la profilassi e l'assistenza sanitaria nelle scuole e negli istituti e convivenze pubbliche a carattere educativo ed assistenziale;

*c*) la tutela sanitaria nei luoghi di lavoro e la tutela sanitaria delle attività sportive;

*d*) l'assistenza psichiatrica e di igiene mentale;

*e*) i gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, gli impianti radiologici impiegati a scopo diagnostico, terapeutico e di radiumterapia, nonchè le case di cura private e le case e pensioni per gestanti;

*f*) la pubblicità concernente le case di cura private e di assistenza ostetrica nonchè le case e pensioni per gestanti, ferma restando la competenza consultiva degli ordini provinciali dei medici;

*g*) la istituzione, modifica e soppressione delle condotte medico-chirurgiche e ostetriche e gli altri servizi comunali e provinciali di assistenza sanitaria;

*h*) i concorsi, lo stato giuridico, il trattamento economico e l'interinato dei medici e delle ostetriche condotti e degli altri sanitari addetti ai servizi comunali e provinciali di assistenza sanitaria;

*i*) la costituzione di consorzi per il servizio di assistenza medico-chirurgica ed ostetrica;

*l*) la formazione e revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche; i concorsi per l'assegnazione delle sedi stesse; la vigilanza sulla efficienza del servizio di assistenza farmaceutica e l'adozione di provvedimenti di decadenza;

*m*) l'autorizzazione all'esercizio, alla gestione provvisoria ed alla cessione delle farmacie nonchè i provvedimenti in ordine all'indennità di avviamento e di rilievo;

*n*) la istituzione e gestione di dispensari farmaceutici;

*o*) la indennità di residenza ai farmacisti rurali e di gestione dei dispensari farmaceutici; i contributi ai comuni per la gestione di farmacie rurali.

E' trasferita, altresì, ogni altra funzione amministrativa, svolta dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di assistenza sanitaria, salve le disposizioni di cui al successivo art. 6.

Sono, infine, trasferite le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato concernenti l'assistenza zooiatrica, ivi compresa la istituzione, modifica e soppressione delle condotte veterinarie, nonchè la costituzione di consorzi per il servizio di assistenza veterinaria.

**Art. 2.**

Le funzioni amministrative attualmente esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di assistenza ospedaliera sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario.

**Art. 3.**

Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti, consorzi, istituti ed organizzazioni locali operanti nella Regione in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera di cui ai precedenti articoli 1 e 2, nonchè le attribuzioni in ordine alla nomina dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del Ministro per il tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza negli enti di interessi finanziari dello Stato.

Rimane fermo quanto disposto dall'art. 12 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

**Art. 4.**

Fino a quando non sarà provveduto al riordinamento, con legge dello Stato, degli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale, operanti nelle materie di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine agli enti medesimi.

**Art. 5.**

Fino a quando con legge dello Stato non sia provveduto al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, sono conservate alle province, ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale, relative alle materie di cui ai precedenti articoli 1 e 2.

Si intendono sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della Regione in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti nelle materie di cui ai precedenti articoli 1 e 2 facciano riferimento, per quanto riguarda le funzioni degli enti locali, a funzioni amministrative degli organi o degli uffici centrali o periferici dello Stato.

**Art. 6.**

Restano ferme le attuali competenze degli organi statali in ordine:

1) ai rapporti internazionali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, ivi compresa la profilassi internazionale;

2) alla sanità marittima, aerea e di frontiera;

3) alla profilassi delle malattie infettive e diffusive per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie;

4) alle cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura ed agli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;

5) all'assistenza sanitaria agli invalidi civili ed agli altri soggetti di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria;

6) alla normativa tecnica relativa alle case di cura private;

7) all'igiene del suolo e dell'ambiente, all'inquinamento atmosferico e delle acque ed agli aspetti igienico-sanitari delle industrie insalubri;

8) agli aspetti sanitari della prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro;

9) all'igiene delle attività sportive;

10) alla ricerca e sperimentazione scientifica svolte da appositi istituti in ordine all'origine, evoluzione, prevenzione e cura delle malattie;

11) alla produzione, commercio, vendita e pubblicità dei prodotti chimici usati in medicina, dei preparati farmaceutici, preparati galenici, specialità medicinali, vaccini, virus, sieri, tossine e prodotti assimilati, emoderivati, presidi medico-chirurgici e prodotti assimilati;

12) alla coltivazione, produzione, impiego, commercio all'ingrosso, importazione, esportazione e transito, acquisto, detenzione e somministrazione di sostanze stupefacenti e di sostanze psicoattive e loro derivati;

13) alla produzione e commercio dei prodotti dietetici e degli alimenti per la prima infanzia; agli aspetti igienico-sanitari: della produzione, lavorazione e commercio di sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati e succedanei; dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate;

14) al riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali ed al rilascio dell'autorizzazione per la loro utilizzazione a scopo sanitario ed alla relativa pubblicità sanitaria; all'autorizzazione sanitaria per gli stabilimenti termali ed alla relativa vigilanza;

15) alla produzione ed impiego pacifico dell'energia nucleare;

16) al riscontro diagnostico ed al prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; al trapianto di organi e tessuti da persone viventi a scopo terapeutico;

17) alla raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano;

18) alla detenzione, impiego e vendita dei gas tossici e delle sostanze pericolose;

19) ai concorsi ed allo stato giuridico degli ufficiali sanitari, dei veterinari addetti alla vigilanza, ispezione e polizia veterinaria, dei veterinari comunali capo e dei direttori di pubblico macello;

20) alle professioni sanitarie e agli esami di idoneità per l'esercizio della professione medica negli ospedali; alle professioni sanitarie ausiliarie ed arti ausiliarie delle professioni sanitarie; agli ordini e collegi professionali;

21) alla determinazione dei requisiti di ammissione alle scuole per l'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie; alla determinazione delle materie fondamentali di insegnamento;

22) alla profilassi, polizia, ispezione e vigilanza veterinaria sugli animali, sugli alimenti di origine animale e sull'alimentazione zootecnica;

23) alle tariffe concernenti le prestazioni a privati da parte dei laboratori di igiene e profilassi delle province, nonchè a quelle concernenti le prestazioni eseguite nell'interesse privato da parte di ufficiali sanitari e dei veterinari comunali.

### Art. 7.

Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di difesa nazionale, di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di polizia mortuaria, nonchè quelle altre che, pur essendo esercitate in relazione alle attività di cui al presente decreto, riguardano materie non comprese nell'art. 117 della Costituzione.

Resta, altresì, ferma la competenza degli organi statali ad adottare provvedimenti contingibili e di urgenza in materia di igiene pubblica.

### Art. 8.

La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni a statuto ordinario che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro o con i Ministri competenti.

L'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato, di volta in volta, dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza, oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri con il Ministro competente quando si tratti di affari particolari.

L'attività di cui all'art. 15 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, diretta ad assicurare la piena rispondenza della assistenza sanitaria degli enti ospedalieri ai generali interessi della salute pubblica, è svolta, nell'ambito della funzione di indirizzo e coordinamento di cui ai precedenti comma, su iniziativa del Ministro per la sanità.

Gli organi statali e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del commissario del Governo nella Regione, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nelle materie di cui al presente decreto.

### Art. 9.

Sotto la data in cui si effettua il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data stessa, fermo restando quanto previsto con il successivo art. 15, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna regione interessata, gli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici periferici non trasferiti alle regioni, concernenti le funzioni amministrative trasferite con il presente decreto e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione di quelli disciplinati dal successivo art. 10, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.

### Art. 10.

La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzioni di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative oggetto del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alle regioni, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento.

Resta altresì, fino alla data del 31 dicembre 1972, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme. Le somme che, alla data predetta, non risultino ancora impegnate, saranno portate in aumento del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Il

Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle conseguenti variazioni compensative nel conto dei residui delle amministrazioni interessate. Le somme trasferite al fondo, saranno assegnate, entro un biennio, alle amministrazioni regionali sulla base dei criteri che il Comitato interministeriale per la programmazione economica determinerà, in relazione a quanto previsto nel secondo comma del predetto art. 9 della legge n. 281 e tenuto anche conto dell'originaria destinazione delle somme medesime.

Art. 11.

Fino all'entrata in funzione della riforma sanitaria, il Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, provvede annualmente al riparto, tra le regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale, delle disponibilità finanziarie iscritte al capitolo n. 1139 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, concernente: « contributi e sussidi agli enti ospedalieri, nonchè agli ospedali psichiatrici, per il rinnovo delle attrezzature tecnico-sanitarie degli ospedali e dei servizi di igiene mentale e per il miglioramento ed adeguamento di essi nei casi in cui la quota della retta di degenza non riesca a coprire le spese occorrenti (art. 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e art. 8 della legge 18 marzo 1968, n. 431). Integrazione degli assegni ai medici interni. Contributi a favore degli enti ospedalieri in condizione di particolare necessità per esigenze funzionali in rapporto alle finalità di cui all'art. 2 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (art. 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132) ». Al riparto si provvede con l'osservanza dei criteri previsti dall'art. 2, comma secondo, della legge 8 maggio 1971, n. 304.

Fino all'entrata in funzione della riforma sanitaria relativamente all'ordinamento dell'assistenza psichiatrica, restano ferme le disposizioni degli articoli 5 e 6 della legge 18 marzo 1968, n. 431 e quelle della legge 21 giugno 1971, n. 515.

Art. 12.

Sono trasferiti alle Regioni a statuto ordinario, nel cui territorio hanno sede, i seguenti uffici periferici del Ministero della sanità:

*a*) gli uffici dei medici provinciali;

*b*) gli uffici dei veterinari provinciali.

Sono parimenti trasferite alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine ai seguenti organismi sanitari:

*a*) consigli provinciali di sanità;

*b*) comitati provinciali di coordinamento dell'attività ospedaliera;

*c*) commissioni provinciali di vigilanza sugli ospedali psichiatrici;

*d*) consorzi provinciali antitubercolari relativamente alle funzioni trasferite;

*e*) comitati provinciali per la lotta antimalarica;

*f*) dispensari antivenerei;

*g*) ogni altro organismo avente sede presso gli uffici trasferiti alle regioni con il primo comma del presente articolo e la cui attività sia attinente alle funzioni amministrative trasferite alle regioni con il presente decreto.

Gli ufficiali sanitari dei comuni e dei consorzi comunali cessano di essere organi periferici del Ministero della sanità e divengono organismi periferici della regione nel cui territorio operano.

Fino a quando non sarà provveduto ai sensi della legge 28 ottobre 1970, n. 775, al riordinamento dei servizi del Ministero della sanità ed in particolare degli uffici speciali di sanità di cui agli articoli 28 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; e successive modificazioni, i medici e i veterinari provinciali continueranno ad esercitare, quali organi dello Stato, le attribuzioni ad essi attualmente spettanti qualora preposti ad uffici speciali di sanità marittima, aerea e di confine, ai fini della profilassi internazionale delle malattie infettive e diffusive.

Art. 13.

Ai sensi dell'art. 17, lettera *b*), della legge 16 maggio 1970, n. 281, viene delegato alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative che, già esercitate all'atto del loro trasferimento alle regioni dagli uffici trasferiti di cui al precedente art. 12, residuano alla competenza statale nelle materie sotto elencate dopo il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle attribuzioni di cui al presente decreto.

La delega riguarda, in particolare, le funzioni amministrative concernenti:

1) la profilassi delle malattie infettive e diffusive di cui al precedente art. 6, n. 3); le vaccinazioni obbligatorie tranne che nei porti, aeroporti e posti di confine;

2) l'assistenza sanitaria agli invalidi civili ed agli altri soggetti di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria;

3) la imposizione dell'obbligo per le province di istituire i servizi integrativi previsti dall'art. 92, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, qualora sussistano le particolari condizioni di cui al secondo comma dell'articolo stesso;

4) i servizi di vigilanza igienica e di profilassi negli enti locali e loro consorzi;

5) i concorsi e lo stato giuridico degli ufficiali sanitari, dei veterinari addetti alla vigilanza, ispezione e polizia veterinaria, dei veterinari comunali capo e dei direttori di pubblico macello;

6) le tariffe concernenti le prestazioni a privati da parte dei laboratori di igiene e profilassi delle province, nonchè quelle concernenti le prestazioni eseguite nell'interesse privato da parte degli ufficiali sanitari e dei veterinari comunali;

7) la detenzione, impiego e vendita dei gas tossici e delle sostanze pericolose;

8) l'igiene del suolo e dell'ambiente, l'inquinamento atmosferico e delle acque e gli aspetti igienico-sanitari delle industrie insalubri;

9) la vigilanza igienico-sanitaria sulle coltivazioni delle piante tessili e del riso;

10) il controllo dell'idoneità dei locali ed attrezzature per il commercio e deposito delle sostanze radioattive; la detenzione a qualsiasi titolo di sostanze radioattive naturali ed artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti; il controllo sulla radioattività ambientale;

11) le autorizzazioni sanitarie ed i controlli sanitari sugli stabilimenti termali;

12) la raccolta, la conservazione e la distribuzione del sangue umano;

13) la vigilanza sui servizi di igiene scolastica;

14) la vigilanza sulla produzione, commercio e vendita delle sostanze alimentari e bevande e degli alimenti dietetici della prima infanzia, nonchè l'autorizzazione all'impianto e all'esercizio delle centrali del latte e vigilanza tecnica sulle stesse;

15) la vigilanza in materia di molluschicoltura;

16) l'autorizzazione al commercio e detenzione di additivi chimici e coloranti destinati alla preparazione e conservazione di sostanze alimentari e di fitofarmaci;

17) la profilassi e la polizia veterinaria; l'ispezione e vigilanza sanitaria delle carni e sulla produzione degli altri alimenti di origine animale;

18) la vigilanza sulla produzione, il commercio e la vendita dei mangimi, integrativi ed additivi;

19) la vigilanza sugli istituti autorizzati a praticare la vivisezione degli animali;

20) i provvedimenti e la vigilanza sulla fecondazione artificiale degli animali e sulla riproduzione animale;

21) la vigilanza tecnica sulle attività di competenza statale svolte dalle istituzioni locali degli enti a carattere nazionale di cui al precedente art. 4.

Sono parimenti delegate alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine alle commissioni provinciali per i servizi di trasfusione ed ai consorzi provinciali antitubercolari limitatamente alla profilassi antitubercolare.

Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono esercitate dagli organi regionali in conformità delle direttive emanate dal competente organo statale.

In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.

### Art. 14.

Il trasferimento alle regioni degli uffici statali di cui al precedente art. 12 comporta la successione della regione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, nonchè al relativo arredamento.

La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonchè dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sarà fatta constare con verbali redatti, in contraddittorio, da funzionari a ciò delegati, rispettivamente, dal Ministero della sanità e dall'Amministrazione regionale.

### Art. 15.

Gli archivi ed i documenti degli uffici statali di cui al precedente art. 12 vengono consegnati alla regione cui l'ufficio viene trasferito. La consegna avviene mediante elenchi descrittivi in cui sono distinti gli atti inerenti alle funzioni trasferite alle regioni nelle materie di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e quelli inerenti alle attività delegate con l'art. 13.

Le amministrazioni statali hanno titolo ad ottenere la restituzione di ogni documento, fra quelli consegnati, che fosse loro necessario per lo svolgimento di proprie attribuzioni, ovvero a richiederne copia conforme qualora l'originale sia contemporaneamente necessario alla regione.

In ordine agli archivi e documenti consegnati alle regioni ai sensi del primo comma del presente articolo, rimangono ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

### Art. 16.

Le Regioni a statuto ordinario succedono allo Stato nei diritti ed obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate da quest'ultimo con enti e con privati, relative a materie oggetto del trasferimento di funzioni amministrative di cui al presente decreto.

### Art. 17.

Le regioni, in relazione alle esigenze derivanti dallo esercizio delle attribuzioni ad esse trasferite con i precedenti articoli 1 e 2 o loro delegate con il precedente art. 13, possono avvalersi dei servizi ed istituti tecnico-scientifici dello Stato operanti per funzioni non trasferite alle regioni.

Lo Stato sarà rimborsato delle spese sostenute per conto della regione.

La misura e le modalità dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro competente, previa intesa con la amministrazione regionale interessata.

### Art. 18.

Il contingente del personale statale di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, da trasferire alle Regioni a statuto ordinario con effetto dalla data di inizio dell'esercizio delle funzioni amministrative statali ad esse trasferite con il presente decreto, è indicato nella tabella allegata.

Il contingente di cui al precedente comma sarà ripartito per qualifica e per regione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro, da emanare entro tre mesi dalla data indicata nel primo comma.

In corrispondenza al contingente di personale di ruolo e non di ruolo determinato ai sensi dei precedenti comma vengono ridotti, con decorrenza dalla data indicata nel primo comma, i relativi ruoli organici e gli eventuali contingenti non di ruolo cui il personale appartiene.

Ferma restando la decorrenza dalla data indicata nel primo comma del trasferimento alle regioni, l'immissione nei ruoli e contingenti regionali del personale di cui al primo comma sarà effettuata con la prima legge regionale di istituzione di ruoli regionali.

Sino alla data di inquadramento nei ruoli regionali, e comunque non oltre il 31 dicembre 1972, all'amministrazione del personale da trasferire continuerà a provvedere, salvo quanto previsto nei successivi articoli, la amministrazione di provenienza.

Al predetto personale continuano ad applicarsi, fino al suo inquadramento nei ruoli o contingenti regionali,

le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività, previdenza, assistenza e quiescenza dei dipendenti dello Stato.

Nell'ambito della regione i trasferimenti di sede del personale statale di cui al presente articolo sono disposti, osservate le norme dell'art. 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con provvedimento dell'amministrazione regionale, che fino alla data indicata nel precedente quinto comma ne dà notizia all'amministrazione statale di provenienza del dipendente.

Le spese per gli stipendi e tutte le altre competenze spettanti al personale di cui al presente articolo sono a carico delle regioni che provvederanno altresì a versare all'amministrazione statale di provenienza l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.

Fino a quando non si potrà provvedere diversamente il pagamento delle competenze di attività di servizio e della pensione spettanti all'impiegato od operaio messo a disposizione o trasferito verrà effettuato dalla amministrazione di provenienza salvo il successivo rimborso.

Art. 19.

Con effetto dalla data di inizio dell'esercizio da parte delle regioni delle funzioni amministrative statali trasferite, il personale civile di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, che il giorno anteriore alla predetta data risulti assegnato agli uffici periferici statali trasferiti alle regioni in conseguenza del passaggio alle medesime delle funzioni amministrative statali, è messo a disposizione di diritto della regione nel cui territorio si trova l'ufficio.

Al predetto personale si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 18.

Art. 20.

Entro due mesi dalla data di inizio dell'esercizio da parte delle regioni delle funzioni amministrative statali trasferite, il personale civile di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, indicato nella parte seconda della tabella allegata al presente decreto, che il giorno anteriore alla data predetta risulti assegnato ad uffici periferici non trasferiti alle regioni o a servizi centrali che svolgano funzioni amministrative trasferite alle regioni, è messo dall'amministrazione di provenienza, previo assenso degli impiegati od operai, a disposizione delle singole regioni e, se presta servizio presso ufficio periferico, della regione nel cui territorio tale ufficio si trova.

Ove gli assensi fossero inferiori alle unità da trasferire, l'amministrazione provvederà, entro tre mesi dalla data indicata nel primo comma, a mettere a disposizione delle singole regioni gli impiegati od operai che ne abbiano fatto domanda, dando la precedenza a coloro che svolgevano le stesse funzioni o funzioni connesse con quelle trasferite alle regioni e tenendo conto dei titoli di cui all'art. 32, terzo comma, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di inesistenza o insufficienza di domande, l'amministrazione provvede d'ufficio, sentito il consiglio di amministrazione, a mettere a disposizione delle singole regioni gli impiegati od operai che risultino in possesso dei minori titoli indicati dall'art. 32, terzo comma, del testo unico n. 3 suindicato.

Al personale contemplato nel presente articolo che viene trasferito a sede diversa da quella dell'ufficio statale di provenienza anche a domanda, compete il trattamento economico di missione e di trasferimento, compresa l'indennità di prima sistemazione, stabilito per i dipendenti dello Stato dalle vigenti disposizioni di legge.

Al personale messo a disposizione in base al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 18.

Art. 21.

La legge della regione concernente l'inquadramento nei ruoli regionali del personale delle amministrazioni dello Stato assicurerà al personale di cui ai precedenti articoli il passaggio nei ruoli stessi, salvaguardando, nello stesso tempo, le posizioni di carriera ed economiche già acquisite, al momento del passaggio stesso, nel ruolo statale di provenienza, anche per effetto delle agevolazioni previste dall'art. 16, comma terzo, della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta sostituito con l'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

Ai fini del conseguimento delle agevolazioni indicate nel comma precedente il personale di cui ai precedenti articoli 19 e 20 si considera di diritto trasferito a domanda.

Sino ad un anno dalla entrata in vigore delle singole leggi regionali istitutive dei ruoli regionali, la metà dei posti comunque disponibili, dopo effettuato l'inquadramento previsto nel primo comma, nelle singole qualifiche di tali ruoli sarà conferita mediante concorsi di trasferimento riservati al personale di pari qualifica e di ruoli corrispondenti già trasferito ad altra regione ai sensi del presente decreto. I posti eventualmente non coperti saranno conferiti con le normali procedure.

Nella prima applicazione del presente decreto, i dipendenti dello Stato trasferiti alla regione presso cui ricoprano la carica di consigliere regionale, ove non chiedano, entro dieci giorni dalla messa a disposizione, il collocamento in aspettativa senza assegni, sino alla scadenza dell'attuale mandato, sono dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 18, comma primo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

Art. 22.

Le soppressioni e le riduzioni da apportare, ai sensi dell'art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, allo stato di previsione del Ministero della sanità in conseguenza del trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, nonchè del personale statale, nei contingenti indicati sulla tabella allegata e delle connesse spese di funzionamento, restano determinate come segue:

1) CAPITOLI DA SOPPRIMERE

a) *Spese di natura operativa correnti*:

| | STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA SANITA' | Ammontare dello stanziamento da sopprimere (milioni di lire) |
|---|---|---|
| 1079 | Stabilimento termale di Acqui. — Spese per l'ammissione, ricovero e cura degli indigenti e per le altre attività previste dal regolamento approvato con decreto presidenziale 5 marzo 1958, n. 345. — Spese per funzionamento, manutenzione e miglioramenti . . . . . . . . . . . | 300.— |

| | Ammontare dello stanziamento da sopprimere (milioni di lire) |
|---|---|
| 1171 - Contributi da corrispondere, ai sensi dell'art. 5 della legge 19 maggio 1967, n. 378, alle amministrazioni comunali delle isole minori | 100.— |
| 1182 - Spese per cura e mantenimento dei malati venerei, per la fornitura di medicinali specifici e per esami sierologici ed altri accertamenti (articoli 300, 303 e 304 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e articoli 8, 16 e 19 della legge 25 luglio 1956, n. 837) (*Spese obbligatorie*) . . | 600.— |
| 1183 Spese di spedalità per ammalati affetti da lebbra (articolo 2 della legge 27 giugno 1967, n. 533) (*Spese obbligatorie*) | 650.— |
| 1204 Concorsi per l'istituzione, l'arredamento e il funzionamento dei dispensari antivenerei | 400.— |
| 1207 Interventi per la lotta contro il tracoma (art. 285 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265) | 396.— |
| 1250 Indennità di residenza a favore dei titolari di farmacie rurali, indennità di gestione dei dispensari farmaceutici e contributi a favore dei comuni gestori di farmacie rurali (art. 8 della legge 8 marzo 1968, n. 221) (*Spese obbligatorie*) . | 2.600.— |
| 1285 - Sussidi ai comuni per i servizi veterinari e contributi per le condotte veterinarie disagiate (decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264) | 140.— |

2) CAPITOLI DA RIDURRE

a) *Spese di natura operativa correnti*:

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA SANITA'

| | Ammontare delle riduzioni (in milioni di lire) |
|---|---|
| 1062 - Compensi alle persone incaricate di esercitare temporaneamente le funzioni di medico e di veterinario provinciale (legge 18 ottobre 1961, n. 1279) . | 3.— |
| 1074 - Spese per la propaganda sanitaria e la educazione igienica e per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni . | 10.— |
| 1078 - Spese per la fornitura di uniformi alle guardie di sanità (art. 85 del regolamento approvato con regio decreto 25 giugno 1914, n. 702) . . . | 13.— |
| 1102 - Contributi per la propaganda sanitaria e l'educazione igienica e per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni | 10.— |
| 1125 - Spese per le ispezioni degli istituti di radiologia e di radiumterapia e degli altri istituti che usino sostanze fonti di radiazioni ionizzanti ed indennità ai tecnici radiologici per le ispezioni medesime (leggi 29 gennaio 1934, n. 138 e 27 settembre 1962, n. 1481) . | 14.— |
| 1128 - Spese per le ispezioni ordinarie e straordinarie delle commissioni provinciali sui manicomi e sugli alienati (art. 8 della legge 14 febbraio 1904, n. 36 e art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249) . | 20.2 |
| 1141 - Acquisto, conservazione e distribuzione di materiale profilattico (articoli 183 e 354 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e art. 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 51) . . | 2.000.— |
| 1144 - Spese per l'acquisto di materiale per la lotta contro la malaria, contro le mosche e gli altri artropodi vettori di agenti patogeni. — Spese per la profilassi e l'assistenza sanitaria antimalarica (art. 328 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265) . . . . . . . . . . . | 175.— |
| 1148 - Spese per la lotta contro le parassitosi, nonchè per l'assistenza degli affetti da tali malattie . . . . . . . . . . . . | 0.4 |
| 1150 - Compensi ai medici incaricati di coadiuvare temporaneamente il medico provinciale nella vigilanza del funzionamento dei servizi medico-scolastici (legge 6 aprile 1965, n. 334) . . . . . . . . . . . . | 43.— |
| 1161 - Sussidi e contributi per provvedimenti contro le endemie e le epidemie da cause infettive e per la profilassi della carie dentaria. — Sussidi e contributi per integrare i servizi della profilassi e per studi e ricerche per la profilassi delle malattie infettive . . . . . . . . . | 1.200.— |
| 1163 - Sussidi e contributi per studi e ricerche per la difesa dell'igiene del suolo, dell'ambiente e dell'abitato, per la profilassi e l'assistenza sanitaria antimalarica e per la lotta contro le mosche e gli altri artropodi vettori di agenti patogeni (articoli 317, 321, 322 e 328 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e articoli 4 e 5 della legge 20 marzo 1941, n. 366) . . . | 200.— |
| 1167 - Contributi per la lotta contro le parassitosi, nonché per l'assistenza degli affetti da tali malattie . . . . . . . . . . . | 40.— |
| 1168 - Contributi ai comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti ed ai consorzi di comuni per favorire l'impianto e l'iniziale avviamento dei servizi medico-scolastici (art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264) | 285.— |
| 1181 - Spese per l'acquisto di radium ed isotopi radioattivi (art. 336, lettera *a*) del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265) . . . . . . . . . . . . . | 16.— |
| 1188 - Spese per la profilassi delle malattie veneree. Competenze agli ispettori dermosifilografi. Premi ai sanitari per l'attività spiegata nella lotta antivenerea (art. 306 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e art. 10 della legge 25 luglio 1956, n. 837) . . . . . . . . . . . . . | 75.— |
| 1202 - Sussidi per la lotta contro la lebbra (articoli 289 e 290 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265) . . . . . . . . | 65.— |
| 1203 - Sussidi a titolo di soccorso giornaliero agli infermi affetti da lebbra ed ai loro familiari a carico (legge 3 giugno 1971, n. 404) (*Spese obbligatorie*) *a*) . . . . . | 473.— |
| 1204 - Contributi e sussidi per la lotta contro la tubercolosi (art. 282 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265) . . . . . | 17.500.— |
| 1205 - Assegni post-sanatoriali agli infermi tubercolotici assistiti dai consorzi provinciali antitubercolari e relative maggiorazioni per i familiari a carico (art. 5 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088) (*Spese obbligatorie*) *c*) . . . . . . . . . . | 3.900.— |
| 1208 - Interventi nel settore della puericultura (art. 311 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 lu- | |

| | Ammontare delle riduzioni (in milioni di lire) |
|---|---|
| glio 1934, n. 1265) e sussidi alle ostetriche condotte che abbiano cooperato alla tutela della salute dei bambini (art. 6 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1395) | 275.— |
| 1210 - Contributi per l'istituzione e il funzionamento di centri per le malattie sociali e di colonie permanenti per bambini malati o predisposti alla malattia (art. 9 del decreto del Presidente della Repubblico 11 febbraio 1961, n. 249) | 5.600.— |
| 1212 - Assegni da corrispondere, durante il ricovero in luogo di cura, agli affetti da tubercolosi assistiti dai consorzi provinciali antitubercolari e relative maggiorazioni per i familiari a carico (art. 5 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088). — Contributi ai consorzi provinciali antitubercolari per il servizio di pagamento degli assegni predetti (art. 6 della citata legge 11 gennaio 1967, n. 1, modificato dall'articolo 3 della legge 21 febbraio 1969, numero 87) (*Spese obbligatorie*) *c*) . | 2.975.— |
| 1242 - Spese per le ispezioni alle farmacie ed alle officine farmaceutiche (articoli 127, 128, 145, 161, 180 e 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché articoli 13 e 14 dei regolamenti approvati rispettivamente con regi decreti 6 dicembre 1928, n. 3112 e 3 marzo 1927, n. 478) | 25.— |

b) *Spese di personale ed accessorie*:

STATO DI PREVISIONE
DEL MINISTERO DELLA SANITA'

| | |
|---|---|
| 1021 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo (*Spese fisse ed obbligatorie*) | 3.114.— |
| 1022 - Paghe ed altri assegni fissi al personale operaio (*Spese obbligatorie*) . | 27.6 |
| 1023 - Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo . | 234.5 |
| 1024 - Compensi per lavoro straordinario al personale operaio | 2.— |
| 1025 - Compensi speciali di cui all'art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 | 164.3 |
| 1027 - Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale | 132.2 |
| 1029 - Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti . | 9.4 |
| 1030 - Diritti, proventi e compensi di cui all'articolo 3 — primo comma — del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869 (*Spese obbligatorie*) . | 166.2 |
| 1065 - Spese per accertamenti sanitari (*Spese obbligatorie*) | 0.4 |
| 1073 - Spese per l'attuazione di corsi per il personale. — Partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie | 45.3 |
| 1091 - Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie . | 9.4 |

c) *Spese di funzionamento*:

STATO DI PREVISIONE
DEL MINISTERO DELLA SANITA'

| | Ammontare delle riduzioni (in milioni di lire) |
|---|---|
| 1061 - Compensi per speciali incarichi (art. 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) . | 3.— |
| 1063 - Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'Amministrazione della sanità — di consigli, comitati e commissioni . . | 73.1 |
| 1067 - Fitto di locali . . . . . . . . . . | 75.— |
| 1068 - Manutenzione, riparazione, adattamento di locali e relativi impianti . . . . . . | 7.6 |
| 1069 - Spese d'ufficio per gli organi periferici | 310.— |
| 1070 - Spese postali e telegrafiche . . . . . | 29.4 |
| 1071 - Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto . . . . . . | 140.— |
| 1084 - Spese per il funzionamento del centro studi e dei comitati per la programmazione ospedaliera (articoli 5, 6, 7 e 8 della legge 20 giugno 1969, n. 383) . . . . . | 450.— |

Per l'anno 1972, in relazione al disposto del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121, che fissa al 1° aprile 1972 la data di inizio dell'esercizio, da parte delle Regioni a statuto ordinario, delle funzioni loro trasferite e quella di iscrizione nel bilancio dello Stato del fondo comune indicato nell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, gli stanziamenti relativi a capitoli da sopprimere ai sensi del precedente comma rimarranno iscritti nel bilancio dello Stato per una somma corrispondente ai tre dodicesimi del loro importo e le riduzioni di stanziamenti indicate nel medesimo primo comma saranno effettuate nella misura dei nove dodicesimi dell'ammontare delle riduzioni stesse.

Art. 23.

Le spese aggiuntive connesse al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali di cui al presente decreto sono determinate, ai sensi dell'art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, applicando agli ammontari delle soppressioni e riduzioni di stanziamenti risultanti nel primo comma del precedente articolo le seguenti percentuali:

*a*) spese di natura operativa correnti: venti per cento;

*b*) spese di personale ed accessorie: sedici virgola cinque per cento;

*c*) spese di funzionamento: venti per cento.

Per l'anno 1972, l'ammontare delle spese aggiuntive, quale risulta applicando le sopra indicate misure percentuali agli importi delle soppressioni e riduzioni di stanziamenti, resta determinato in milioni 6.660,7, in relazione a quanto disposto dal decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121.

All'onere relativo si provvede, per l'anno medesimo, con una corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1972.

Art. 24.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto, per

quanto riguarda il trasferimento delle funzioni amministrative, dalla data fissata nel decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1972

LEONE

COLOMBO — MARIOTTI — RESTIVO — FERRARI-AGGRADI — PRETI — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1972*
*Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 21.* — CARUSO

TABELLA

**Contingente del personale statale di ruolo e non di ruolo da trasferire alle Regioni a statuto ordinario in relazione al passaggio alle regioni stesse delle funzioni amministrative statali disposto con il presente decreto.**

RUOLI ORGANICI DEL MINISTERO DELLA SANITA'

PARTE I

*Personale in servizio presso gli uffici periferici trasferiti con l'art. 12 (art. 19):*

| | | |
|---|---|---|
| Ruoli organici del personale delle carriere direttive: | | |
| Medici | 107 | |
| Veterinari | 113 | |
| Chimici | 1 | |
| Farmacisti | — | |
| Ingegneri di sanità | 3 | |
| Amministrativi | 110 | |
| | | 334 |
| Ruoli organici del personale delle carriere di concetto: | | |
| Ragionieri | 72 | |
| Segretari tecnici | 89 | |
| Assistenti sanitarie | 135 | |
| | | 296 |
| Ruoli organici del personale della carriera esecutiva: | | |
| Personale d'archivio | 64 | |
| Dattilografi | 85 | |
| | | 149 |
| Ruoli organici del personale ausiliario: | | |
| Guardie di sanità | 134 | |
| Personale di anticamera | 77 | |
| | | 211 |
| Ruolo organico del personale operaio: | | |
| Operai | 9 | |
| | | 9 |
| Totale generale | | 999 |

PARTE II

*Personale in servizio presso l'amministrazione centrale ed uffici periferici non trasferiti (art. 20):*

| | | |
|---|---|---|
| Ruoli organici del personale delle carriere direttive: | | |
| Medici | 8 | |
| Veterinari | 3 | |
| Chimici | 3 | |
| Farmacisti | 1 | |
| Ingegneri di sanità | — | |
| Amministrativi | 10 | |
| | | 25 |
| Ruoli organici del personale delle carriere di concetto: | | |
| Ragionieri | 5 | |
| Segretari tecnici | 15 | |
| Assistenti sanitarie | 3 | |
| | | 23 |
| Ruoli organici del personale della carriera esecutiva: | | |
| Personale d'archivio<br>Dattilografi | 11 | |
| | | 11 |
| Ruoli organici del personale ausiliario: | | |
| Guardie di sanità | 12 | |
| Personale di anticamera | 5 | |
| | | 17 |
| Ruolo organico del personale operaio: | | |
| Operai | 4 | |
| | | 4 |
| Totale generale | | 80 |

PARTE III

*Contingente complessivo da trasferire alle regioni (art. 18):*

| | | |
|---|---|---|
| Ruoli organici del personale delle carriere direttive: | | |
| Medici | 115 | |
| Veterinari | 116 | |
| Chimici | 4 | |
| Farmacisti | 1 | |
| Ingegneri di sanità | 3 | |
| Amministrativi | 120 | |
| | | 359 |
| Ruoli organici del personale delle carriere di concetto: | | |
| Ragionieri | 77 | |
| Segretari tecnici | 104 | |
| Assistenti sanitarie | 138 | |
| | | 319 |
| Ruoli organici del personale della carriera esecutiva: | | |
| Personale d'archivio<br>Dattilografi | 160 | |
| | | 160 |
| Ruoli organici del personale ausiliario: | | |
| Guardie di sanità | 146 | |
| Personale di anticamera | 82 | |
| | | 228 |
| Ruolo organico del personale operaio: | | |
| Operai | 13 | |
| | | 13 |
| Totale generale | | 1.079 |

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

**PREZZO L. 100** — (2651069) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.